

PR CALABRIA FESR FSE 2021 – 2027

OP1 - UNA CALABRIA PIÙ SMART

PRIORITÀ 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.1 Competitività del sistema produttivo regionale

RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1 del PR 21/27 Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

FSC 2021/2027

Area Tematica 03 Competitività imprese –

Linea intervento 03.01 Industria e servizi

AVVISO PUBBLICO

“FRI-Calabria - Fondo Regionale per il sostegno all’innovazione e ai settori strategici”

Giugno 2025

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE.....	4
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
1.2 BASE GIURIDICA E FORMA DELL'AIUTO	6
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA	6
1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELL'AVVISO	7
1.5 DEFINIZIONI	11
2. DESTINATARI/SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	16
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI	16
2.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	17
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	19
3.1 INTERVENTI AMMISSIBILI	19
3.2 SOGLIE D'INVESTIMENTO	20
3.3 DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	20
3.4 SPESE AMMISSIBILI	21
3.5 FORMA ED INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI	24
3.6 CUMULO	27
4. PROCEDURE	33
4.1 INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA	33
4.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO	34
4.3 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO	34
4.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCESSO	35
4.5 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO	37
4.6 CRITERI DI VALUTAZIONE	39
4.7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI CUI ALLO STRUMENTO AGEVOLATIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	42
5. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE	44
5.1 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	44
5.2 CONTROLLI	47
5.3 VARIAZIONI	47
5.4 CAUSE DI DECADENZA	48
5.5 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI	49
5.6 RINUNCIA AL CONTRIBUTO	50
6. DISPOSIZIONI FINALI	50
6.1 INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	50
6.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51
6.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	54

6.4	FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE	54
6.5	INFORMAZIONI E CONTATTI	55
6.6	RINVIO	55
6.7	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	55

BOZZA - PREINFORMAZIONE

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente avviso alle imprese ("**Avviso**") è finalizzato all'implementazione: (i) dell'Azione 1.3.1 "Competitività del sistema produttivo regionale" – Obiettivo specifico: RSO1.3. *Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)* del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027; (ii) dell'Azione 1.1.1 del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027 "Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3" Obiettivo specifico: RSO1.1. *Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*; (iii) dell'Area Tematica 03 Competitività Imprese – Scheda Intervento FRI CDP (scheda di misura AD76287F) inserita nell'Accordo per la Coesione FSC 2021/2027 di cui alla Delibera Cipess n. 17/24 e alla DGR 83/2024 di presa d'atto.
2. Le agevolazioni descritte nel presente Avviso sono integrate con le apposite risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ("**FRI**"), in applicazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 e seguenti della Legge Finanziaria 2007, come di seguito definita (il "**Fondo Regionale**"), gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 26 maggio 2023 (la "**Legge Regionale**") e del Decreto Dirigenziale n. 3321 del 10/03/2025 (DD 3321/2025) di approvazione della Convenzione (come di seguito definita). Lo Strumento Agevolativo disciplinato nel presente Avviso prevede la concessione di un Contributo a Fondo Perduto e un Contributo in Conto Interessi (come di seguito definiti) e un finanziamento composto da una componente a condizioni agevolate concessa da CDP, a valere sulle risorse del Fondo Regionale, e da una componente a condizioni di mercato concessa da una banca. Le agevolazioni sono comunque concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni ("**Regolamento GBER**") e della "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2021-2027";
3. Attraverso il presente Avviso, la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico intende sostenere attività di innovazione tecnologica ed industriale in coerenza con le sfide e gli ambiti individuati nella RIS3 regionale, nonché gli investimenti delle PMI (come di seguito definite) e delle GI (come di seguito definite), realizzati e localizzati nella Regione Calabria, per favorire modelli di produzione che facciano perno sulla transizione ecologica e digitale.
4. Il presente Avviso è riconducibile ai seguenti settori di intervento¹:

¹ Cfr. Tabella 1 dell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1060 (d'ora in avanti anche RDC)

- in relazione agli investimenti produttivi (RSO 1.3), è riconducibile al codice **21. Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi**; e al codice **75 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI**);
- in relazione alle attività di innovazione tecnologica (RSO 1.1), è riconducibile ai codici **10. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete**;

5. Il presente Avviso: (i) si ispira al principio del “non arrecare danno significativo” (c.d. “*Do No Significant Harm*” – DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale”; (ii) rispetta i criteri previsti dall’art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060; (iii) è coerente con gli obiettivi del PR FESR Calabria 21/27, OS 1.3 e OS 1.1 ed FSC 2021/2027 ed è conforme ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e reperibili sul sito <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it>.
6. In considerazione di quanto al precedente comma 5, sono pertanto escluse dal presente Avviso:
 - i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle²;
 - ii. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento)³;
 - iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵;
 - iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
7. Al presente Avviso si applicano le disposizioni di cui all’Art. 73(2)(j) RDC per l’azione 1.3.1 e non si applicano le disposizioni di cui all’Art. 73(2)(j) RDC per l’azione 1.1.1 (come definito al paragrafo 3.8).
8. Il presente Avviso contribuisce al conseguimento dei target dei seguenti indicatori:
 - indicatore di output: **RCO01** Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi);

² Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

³ Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴ L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵ L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

- indicatore di risultato: **RCO02** Imprese sostenute mediante sovvenzioni; **RCR 01** Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno; **RCR02** Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari).
9. La Regione Calabria, con la Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 10.08.2023 ha individuato Fincalabra S.p.A., soggetto c.d. “in house” della Regione, quale organismo tecnico-operativo a supporto dell’attuazione degli interventi di cui alla predetta DGR e con DGR n. 495 del 13.09.2024 (“DGR 495/2024”), ha proceduto ad affidare a Fincalabra S.p.A, in qualità di Organismo Intermedio (come di seguito definito), la gestione delle agevolazioni descritte nel presente Avviso per le risorse PR 2021/2027. Per la gestione delle agevolazioni descritte nel presente Avviso relative alla quota di risorse FSC 2021/2027, la Regione Calabria si avvarrà di Fincalabra S.p.A., soggetto c.d. “in house”, quale Soggetto Gestore, individuato mediante distinto apposito provvedimento di affidamento, nel rispetto dell’art. 7 c.2 del D.Lgs 36/2023, per come previsto nel Decreto Dirigenziale n. 3331/2025.

1.2 Base giuridica e forma dell’aiuto

1. Il presente Avviso prevede la concessione di un incentivo sotto **forma di contributo in conto capitale ed in conto interessi**, oltre all’eventuale componente d’aiuto derivante dal Finanziamento Agevolato, sulla base di una **procedura valutativa a sportello**.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni e le condizioni di cui agli Artt. 14 e 18 e Art. 25 del Regolamento GBER.
3. Il presente Avviso esclude il pagamento dell’aiuto a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

1.3 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è così composta:
 - a) Euro 15.000.000 con le risorse di cui all’Azione 1.3.1 “Competitività del sistema produttivo regionale” del PR Calabria FESR FSE 2021-2027 – Obiettivo strategico 1 – *Un’Europa più competitiva e intelligente, Priorità 1 – Ricerca, Innovazione e Competitività* – Obiettivo specifico: RSO1.3. *Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)*. Tale dotazione è destinata esclusivamente alle PMI (come di seguito definite).
 - b) Euro 10.000.000 con le risorse di cui all’Azione 1.1.1 del PR Calabria FESR FSE 2021-2027 “Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3” – Obiettivo specifico: RSO1.1. *Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*. Tale dotazione è destinata esclusivamente alle PMI (come di seguito definite).

- c) Euro 10.000.000 con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2021-2027 (di seguito, **"FSC 2021/2027"**) di cui alla DGR n. 83/2024 di presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria in data 16 febbraio 2024 e approvato con Delibera Cipess n. 17 del 23 aprile 2024- Area tematica 03 Linea d'intervento 03.01 – Scheda intervento FRI CDP per il sostegno agli investimenti delle grandi imprese. Tale dotazione è riservata alle Grandi imprese come di seguito definite.
 - d) La dotazione finanziaria di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è destinata alla concessione del Contributo a Fondo Perduto e un Contributo in Conto Interessi ed è incrementata dalle risorse rese disponibili in pari misura dal Fondo Regionale di CDP, e dalle Banche convenzionate secondo quanto disposto dalla Scheda Tecnica allegata al DD 3321/2025 per la concessione di finanziamenti alle imprese. La Dotazione di Euro 35.000.000,00 messa a disposizione dalla Regione è destinata alle PMI, e alle GI che sono destinatarie esclusivamente delle risorse di cui alla lettera c) che precede.
2. Le risorse finanziarie potranno essere ulteriormente integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente Avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite appositi provvedimenti.

1.4 Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso

1. L'Avviso è emanato in conformità con la Normativa Applicabile nonché con le norme e provvedimenti amministrativi di seguito elencati ai quali i Soggetti Beneficiari, come di seguito definiti, dovranno conformarsi:
- a) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - b) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
 - c) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - d) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- e) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- f) Regolamento GBER (come di seguito definito) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e s.m.i.;
- g) Decisione C (2021) 8655 final di adozione della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1^a gennaio 2022-31 dicembre 2027);
- h) Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- i) Decreto del Presidente della Repubblica del 25/3/2025 n° 66 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- j) Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- k) Legge 12 marzo 1999, n. 68, recate norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- l) Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- m) DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- n) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123;
- o) Legge 311/2004 e ss.mm e, in particolare, l'articolo 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di CDP del FRI, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
- p) Legge Finanziaria 2007 che all'articolo 1, comma 855 (come integrato dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012), ha esteso l'ambito di operatività del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per gli investimenti produttivi e per la ricerca e ha statuito che i relativi interventi possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da CDP al tasso di interesse vigente pro tempore determinato con il decreto di cui all'art. 1, comma 358, della Legge Finanziaria 2005;
- q) Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'art. 43 relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
- r) Legge regionale n. 24 del 26 maggio 2023 che prevede all'art. 17 misure agevolative integrate;

- s) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- t) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- u) Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*;
- v) Decreto Dirigenziale n. 3321 del 10 marzo 2025 di approvazione dello schema di Convenzione Regione Calabria/Cassa Depositi e Prestiti/Associazione Bancaria Italiana per la regolamentazione dei rapporti inerenti la concessione di finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, in applicazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, commi da 855 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito dello Strumento Agevolativo di cui alla Legge Regionale n. 24 del 26 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 118 del 26 maggio 2023;
- w) Convenzione sottoscritta in data 10/04/2025 Rep. n. 2017 tra Regione Calabria/Cassa Depositi e Prestiti/Associazione Bancaria Italiana e di cui al Decreto Dirigenziale n. 3321/2025;
- x) Decisione di esecuzione C(2022) 8027 final del 3/11/2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma *“Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027”* per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo *“Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”* per la Regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;
- y) Deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 31/03/2023 recante *“Approvazione finale dei documenti relativi alla “S3 2021/2027”, individuazione dei membri del Comitato Interdipartimentale S3 e sua istituzione”* e successiva DGR n. 277 del 13/06/2024 di modifica;
- z) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 28 marzo 2022 con la quale è stata approvata la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale;
- aa) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di *“Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione Europea C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”*;
- bb) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 13 marzo 2023 recante *“Integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 recante “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione Europea C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”*;
- cc) la Decisione della Commissione Europea C(2024) 6754 final del 26.09.2024 di approvazione della riprogrammazione STEP;

- dd) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 727 del 11 dicembre 2024 di “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2024) 6754 final del 26.09.2024 di approvazione della riprogrammazione STEP;
- ee) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 27 dicembre 2024 di “Presenza d’atto delle rimodulazioni finanziarie approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta. Allineamento del piano finanziario complessivo del Programma approvato con DGR n. 109/2023;
- ff) criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 approvati con la nota di chiusura procedura scritta Prot. n. 225923 del 18/05/2023;
- gg) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 27.07.2023 e successive DGR modificative nn. 740/2023 e 758/2023 modificative, relative all’Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- hh) Decreto Dirigenziale n. 9369 del 30/06/2023 di approvazione del SiGeCo PR 21/27 e successivi Decreti n. 5370 del 18/04/2024, n. 14981 del 22/10/2024, n. 3463 del 11/03/2025 di modifica e integrazioni;
- ii) Delibera Cipess n. 17 del 23/04/2024 di assegnazione in favore della Regione Calabria di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023;
- jj) Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto il 16/02/2024 riportante il programma degli interventi a valere su risorse FSC 2021/2027;
- kk) Deliberazione n. 83 del 04 marzo 2024 di presa d’atto dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto il 16/02/2024 riportante il programma degli interventi a valere su risorse FSC 2021/2027;
- ll) Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 10 agosto 2023, recante “Programma Regionale Calabria FESR.FSE+ 2021-2027. Obiettivo specifico RSO1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR). Indirizzi per l’attuazione”;
- mm) Delibera della Giunta Regionale n. 413 del 07 agosto 2024, recante “PR Calabria FESR.FSE+ 2021-2027. Approvazione Piano d’azione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico RSO1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate (FESR);
- nn) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 13-10-2023 “Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2023-2025 – relative a risorse FESR FSE 2021-2027 (prot.433585/2023
- oo) Decreto n°. 14787 del 17/10/2024 PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027 e successivo Decreto n. 3818 del 18/03/2025 di .Approvazione del Manuale delle procedure di controllo dell’Autorità di Gestione, Versione 1.3, Marzo 2025.
- pp) Decreto N°. 14981 del 22/10/2024: PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027. Approvazione del Documento “Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027. Linee guida sul Conflitto d’interessi. Versione 1.0”, appendice tematica al Manuale delle procedure di Selezione delle Operazioni e al Manuale delle procedure di controllo dell’Autorità di Gestione
- qq) Legge regionale n. 7 del 8 marzo 2022 Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione femminile;

- rr) Legge regionale n. 51 del 29/11/2023 Premialità per le imprese resistenti alla criminalità organizzata;
- ss) Circolare Operativa per il rispetto del principio del “Non Arrecare Danno Significativo” (DNSH) del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 del 18 dicembre 2024;
- tt) Circolare Operativa per la Verifica climatica dei progetti infrastrutturali del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 del 19 novembre 2024;
- uu) Comunicazione della Commissione (2021/C 373/01) “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”;
- vv) Nota metodologica “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” e Allegato “Ambito di applicazione della verifica climatica per settori di intervento” DPCoe-MASE-JASPERS del 6/10/2023

1.5 Definizioni

1. **“ABI”**: indica l’Associazione Bancaria Italiana.
2. **“Agevolazioni”**: indica le agevolazioni da concedersi al Soggetto Beneficiario, in relazione al Programma di Investimento, in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile.
3. **“Alle normali condizioni di mercato” (“arm’s length”)**: indica una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato.
4. **“Atto di Concessione”**: indica il provvedimento definitivo di concessione al Soggetto Beneficiario delle Agevolazioni adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.A. (Soggetto Gestore) per le risorse FSC 21/27 o da Fincalabra S.p.A. (Organismo Intermedio) per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile, a seguito della Delibera Banca e della Delibera CDP.
5. **“Atto di Indirizzo”**: indica l’atto di indirizzo del 1° aprile 2011, emanato di concerto, in forma di decreto, dal Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
6. **“Atto di Revoca”**: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle Agevolazioni concesse al Soggetto Beneficiario, adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.A. per le risorse FSC 21/27 o da Fincalabra S.p.a. per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile.
7. **“Banca Finanziatrice”**: indica la banca, appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web della Regione, di Fincalabra S.p.A., dell’ABI e di CDP, individuata dal Soggetto Beneficiario ai fini della presentazione della Domanda di Accesso che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione Creditizia e, in caso di esito positivo della Valutazione Creditizia e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, rilascia la Delibera Banca, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile.

8. **“Comunicazione MEF”**: indica la determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce lo spread massimo da applicare ai mutui a tasso fisso da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad Euro 51.645.689,91, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.
9. **“Contratto di Finanziamento”**: indica il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto di CDP ai termini e condizioni del Mandato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo di solidarietà con CDP, in conformità alle Linee Guida, alla Convenzione e alla Normativa Applicabile.
10. **“Contributo a Fondo Perduto”**: indica il contributo a fondo perduto agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione.
11. **“Contributo in Conto Interessi”**: indica il contributo in contro interessi agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione.
12. **“Convenzione”**: indica la convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la concessione di finanziamenti a valere sul FRI, nell'ambito dello Strumento Agevolativo di cui alla Legge Regionale, sottoscritta in data 10 aprile 2025 tra la Regione Calabria, CDP e l'ABI.
13. **“Costi indiretti”**: indicano i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione del Programma di Investimento. Tali costi comprendono spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).
14. **“Costi diretti ammissibili per il personale”**: sono i costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione.
15. **“Delibera Banca”** indica la delibera della Banca Finanziatrice in merito alla concessione del relativo Finanziamento Bancario, riferita esplicitamente al Programma di Investimento oggetto della Domanda di Accesso e adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione Creditizia.
16. **“Delibera CDP”** indica la delibera di concessione del Finanziamento Agevolato adottata da CDP.
17. **“Delibere Regionali”** indica: (i) la DGR 415/2023; (ii) la DGR 495/2024; (iii) la DGR 413/2024; iv) la DGR 83/2024; v) il DD 3321/2025.
18. **“Decreto Tasso”**: indica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014 con il quale è stabilita la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse FRI, ai sensi della Normativa FRI, come di volta in volta modificato e integrato.
19. **“Domanda di Accesso”** indica la domanda presentata dal Soggetto Beneficiario ai fini dell'accesso alle Agevolazioni.
20. **“Finanziamento”**: indica l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
21. **“Finanziamento Agevolato”**: indica il finanziamento a medio-lungo termine concesso, a valere sulle risorse del Fondo Regionale, da CDP al Soggetto Beneficiario per il Programma di Investimento oggetto

della Domanda di Accesso di importo pari al 50 per cento del Finanziamento in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile.

22. **“Finanziamento Bancario”**: indica il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo pari al 50 per cento del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario.
23. **“Garanzie”**: indica le garanzie reali e/o personali costituite e/o prestate a garanzia delle obbligazioni del Soggetto Beneficiario derivanti dal Finanziamento.
24. **“Grande Impresa” o “GI”**: indica l’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro come definite nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.
25. **“Legge Finanziaria 2005”**: indica la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.
26. **“Legge Finanziaria 2007”**: indica la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
27. **“Linee Guida”**: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento di cui all’Allegato 4 alla Convenzione.
28. **“Mandato”**: indica il mandato con rappresentanza conferito da CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 3 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione Creditizia, nonché la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di Garanzie, nonché al recupero di crediti derivanti dal Finanziamento Agevolato, secondo quanto previsto nella Convenzione.
29. **“Modulo di Domanda”** indica il modulo attraverso il quale si provvede alla presentazione della Domanda di Accesso.
30. **“Normativa Applicabile”**: indica, collettivamente, la Normativa Regionale e la Normativa FRI applicabile allo Strumento Agevolativo, nonché la normativa, anche comunitaria, in materia di aiuti di stato applicabile allo Strumento Agevolativo.
31. **“Normativa FRI”**: indica, collettivamente: (i) la Legge Finanziaria 2005, articolo 1, commi da 354 a 361, (ii) la Legge Finanziaria 2007, articolo 1, commi da 855 a 859, (iii) l’Atto di Indirizzo, (iv) il Decreto Tasso, e (v) ogni successiva modificazione e integrazione ai precedenti, in ogni caso nei limiti in cui siano applicabili allo Strumento Agevolativo.
32. **“Normativa Regionale”**: indica, collettivamente: (i) la Legge Regionale; (ii) le Delibere Regionali; e (iii) il presente Avviso.
33. **“Organismo Intermedio”**: indica Fincalabro S.p.A., a cui è affidata la selezione e gestione delle operazioni a valere su risorse PR Calabria FESR-FSE 2021/2027 nel rispetto: (i) della DGR 495/2024; (ii) della Convenzione Quadro Rep. 22897 del 17/10/2024 relativa allo svolgimento delle funzioni di OI; (iii) del Decreto Dirigenziale n. 15067 del 23/10/2024 di approvazione dello schema di convenzione operativa OI.

34. **“PMI”**: indica le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del Regolamento GBER e nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.
35. **“Programma di Investimento”**: indica il piano d'impresa riferito agli Investimenti Produttivi e ai Progetti di Innovazione di cui al successivo paragrafo 3.1 e alle spese oggetto della Domanda di Accesso ed ammissibili alla stessa, in conformità alla Normativa Applicabile.
36. **“RDC”**: indica il Reg. (UE) 2021/2060 detto anche Regolamento Disposizioni Comuni o anche RDC;
37. **“Regolamento GBER”**: indica il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni.
38. **“Ricerca Industriale”**: indica la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (*block-chain*), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
39. **“Sintesi di Delibera”**: indica la comunicazione di sintesi dei contenuti della Delibera Banca, predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2 alla Convenzione, attestante, tra l'altro, il merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la disponibilità della Banca Finanziatrice a concedere il Finanziamento Bancario e che la Valutazione Creditizia è stata svolta in modo unitario in relazione sia al Finanziamento Bancario che al Finanziamento Agevolato, per proprio conto e nell'interesse di CDP.
40. **“Soggetto Beneficiario”**: indica l'impresa economicamente e finanziariamente sana che abbia presentato Domanda di Accesso allo Strumento Agevolativo e che beneficia delle Agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile.
41. **“Soggetto Gestore”**: indica Fincalabra S.p.A. a cui è affidata la selezione e gestione delle operazioni a valere su risorse FSC 2021/2027, designato nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs 36/2023;
42. **“Spese di personale”**: indica le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati.
43. **“Strumento Agevolativo”**: indica lo strumento agevolativo istituito dalla Regione Calabria ai sensi della Normativa Regionale e denominato *“FRI Calabria -Fondo Regionale per il sostegno all'innovazione e ai settori strategici”* da attuarsi mediante una procedura valutativa a sportello, costituito da:

- (i) Contributo a Fondo Perduto in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni;
- (ii) Contributo in Conto Interessi nella misura massima del 2%;
- (iii) Finanziamento Agevolato erogato da CDP, in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni; e
- (iv) Finanziamento Bancario erogato dalla Banca Finanziatrice, in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni,

il tutto nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Applicabile e della Convenzione.

44. **“Sviluppo sperimentale”**: indica l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (block-chain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
45. **“Valutazione Agevolativa”**: indica la valutazione, effettuata da Fincalabra S.p.A., di ammissibilità all'Agevolazione dell'impresa proponente e del Programma di Investimento presentato, ivi inclusa la verifica della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per la concessione delle Agevolazioni, ivi inclusa la verifica della coerenza dell'investimento con le strategie regionali e con la Normativa Applicabile (in particolare la normativa in materia di aiuti di stato) e il calcolo dell'importo delle Agevolazioni (Contributo a Fondo Perduto, Contributo in Conto Interessi e l'eventuale ulteriore agevolazione massima derivante dal Finanziamento Agevolato) da concedere a valere sulle risorse regionali, sulla base dell'importo complessivo dei costi ammissibili.
46. **“Valutazione Creditizia”**: indica la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento

Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione, del Mandato e della Normativa Applicabile, ferma restando la propria autonoma valutazione.

2. Soggetti Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Soggetti Beneficiari

1. Possono presentare Domanda di Accesso le PMI e GI come classificate nell'Allegato I del Regolamento GBER, costituite sotto forma di società di capitali o di società di persone o di ditta individuale, che esercitano una attività economica tra quelle ammissibili indicate nell'Allegato 3 al presente Avviso. **Le GI potranno presentare Domanda di Accesso solo a valere sulla dotazione finanziaria di cui alle risorse FSC 2021/2027 secondo quanto previsto al precedente par. 1.3.2. (Dotazione Finanziaria)**

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso:

- i. le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- ii. le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- iii. le imprese operanti nei settori di cui all'Art. 13 del Regolamento GBER di seguito indicati: siderurgico; lignite; carbone; trasporti e relative infrastrutture; produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; banda larga.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere i), ii) opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento GBER, deve essere garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente Avviso.

Sono inoltre esclusi i seguenti settori economici denominati collettivamente «settori esclusi» di cui alla nota 4 dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione Europea dell'11 settembre 2014:

- a. *attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;*
- b. *il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;*
- c. *la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicithe politiche dell'Unione europea;*
- d. *case da gioco e imprese equivalenti;*
- e. *restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;*

- f. *restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»).*

Sono altresì escluse le attività indicate al par. 1.1, punto 6 del presente Avviso.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola Domanda di Accesso.

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della Domanda di Accesso, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate⁶, relativamente al pagamento delle dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);
 - b) non sussistenza, ove previsto, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data di erogazione del contributo, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
 - c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione all'intervento che dovrà essere comprovata mediante la produzione dell'Allegato A al Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
 - d) avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Calabria. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della Domanda di Accesso, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
 - e) essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare una attività economica (primaria o secondaria) ricompresa tra i codici ATECO ammissibili di cui all'Allegato 3;

⁶ Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della Domanda di Accesso.

- f) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Regolamento GBER;
- g) rientrare nei parametri dimensionali indicati (selezionare una sola opzione):
☐ PMI ☐ GI così come gli stessi sono definiti in Allegato 1 al Regolamento GBER e rispettare le condizioni di cui al par. 2.1 del presente Avviso.
- h) presentare una sola Domanda di Accesso a valere sul presente Avviso;
- i) avere la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il Programma di Investimento. Per le imprese prive della disponibilità dell'immobile al momento della Domanda di Accesso, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
- j) realizzare il Programma di Investimento nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica;
- k) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la Domanda di Accesso e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto;
- l) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- m) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese e non dover restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- n) non essere debitore della Regione Calabria o di Fincalabra S.p.A. e al momento della presentazione della Domanda di Accesso a seguito di inadempienze in riferimento ad altri finanziamenti concessi in precedenza, di rinuncia alle Agevolazioni a qualsiasi titolo concesse o dell'emissione di un Atto di Revoca;
- o) non operare in uno dei settori esclusi di cui al par. 2.1 del presente Avviso;
- p) richiedere il contributo in conformità con le disposizioni e le procedure di cui al presente Avviso;
- q) (ove ricorre) impegnarsi al mantenimento delle "Unità Lavorative per Anno" ("ULA"), nel territorio della Regione Calabria, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della Domanda di Accesso, nei termini fissati dall'Avviso. L'assunzione di tali obblighi di mantenimento e/o incremento delle ULA è riferito all'esercizio a regime;
- r) nel caso di presentazione di Progetti di Innovazione, presentare un progetto coerente con le finalità, le priorità tecnologiche e con gli ambiti applicativi individuati nell'ambito della Strategia per la specializzazione intelligente di cui alla DGR n. 144 del 31 marzo 2023 e s.m.i..
- s) (ove ricorre) impegnarsi a rispettare, entro la data di rendicontazione finale, i requisiti oggetto di attribuzione di punteggi ai fini della valutazione del Programma presentato;
- t) impegnarsi, con riferimento alle nuove unità locali oggetto del Programma di investimento, a garantire che le stesse risultino, alla data di rendicontazione finale, sul Registro delle Imprese con un codice ATECO riferibile a uno di quelli ammissibili;
- u) nel caso di Investimenti produttivi di cui al par. 3.1.2 lett. a.4) (*cambiamento fondamentale*) le GI garantiscono che i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti, nel rispetto dell'art. 14 (7) GBER;

- v) nel caso di Investimenti produttivi di cui al par. 3.1.2 lett. a.3) (*diversificazione*) le GI e le PMI garantiscono che costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, nel rispetto dell'art. 14(7) GBER;
 - w) (*ove ricorre*) impegnarsi a rispettare il punto 13 dell'art. 14 Reg. (Ue) 651/14, dandone comunicazione in domanda ai fini del calcolo dell'importo di aiuto corretto⁷
2. Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa nella Regione Calabria, al momento della presentazione della Domanda di Accesso, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.
 3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di Domanda di cui all' Allegato 1 al presenta Avviso. I requisiti di ammissibilità dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione dell'aiuto.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi ammissibili

1. I soggetti di cui al par. 2.1 (*Soggetti Beneficiari*), presentano la Domanda di Accesso di cui al par. 4.2. (*Modalità di presentazione della Domanda di Accesso*) per un sostegno finanziario in conformità con le finalità e gli obiettivi di cui al punto 1.1, corredata di tutta la documentazione di cui al par. 4.4. (*Modalità di valutazione delle Domande di Accesso*).
2. In particolari gli interventi dovranno riguardare Programmi di Investimento costituiti da:
 - a) (**obbligatori**) **Investimenti produttivi o per lo sviluppo di attività turistiche** (gli "**Investimenti Produttivi**") (si precisa che le attività turistiche sono riferite esclusivamente ad uno dei codici Ateco della divisione 55 e 93, limitatamente a quelli ricompresi tra quelli ammissibili di cui in Allegato 3) diretti a:
 - a.1) **realizzare nuove unità produttive**;
 - a.2) **ampliare** le capacità di unità produttive esistenti;
 - a.3) **diversificare** la produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; in tale fattispecie, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;

⁷ Art. 14, punto 13 Reg. (UE) 651/14: "Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Regione Calabria) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento".

a.4) apportare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

a.5) acquisire un'unità produttiva esistente, di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'Unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il Programma di Investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

- b) **(facoltativi) Progetti di innovazione** tecnologica, efficientamento energetico nei processi produttivi, sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, ecc. (i **"Progetti di Innovazione"**), che prevedono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e che siano strettamente connessi e funzionali con il programma di investimento produttivo di cui alla lettera a). Inoltre, devono essere coerenti con le finalità, le priorità tecnologiche e con gli ambiti applicativi individuati nell'ambito della Strategia per la specializzazione intelligente (S3) di cui alla DGR n. 144 del 31 marzo 2023 e s.m.i.

I Progetti di Innovazione sono ammissibili nella misura massima del 50% dell'intervento ammissibile complessivo; inoltre, sono ammissibili solo se abbinati ad Investimenti produttivi di cui al punto a).

3. Gli interventi per i quali è richiesto l'aiuto dovranno essere finalizzati a migliorare le capacità competitive e a favorire la transizione digitale ed ecologica dei Soggetti Beneficiari.
4. Sono esclusi gli interventi meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare la competitività o favorire la transizione digitale ed ecologica del Soggetto Beneficiario.
5. I Programmi di Investimento non devono ricomprendere attività che sono parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in Calabria o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Calabria da uno stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento UE n. 2021/1060.

3.2 Soglie d'investimento

Il costo totale ammissibile del Programma di Investimento presentato a valere sul presente Avviso non deve essere, al netto dell'IVA, inferiore a Euro 750.000,00 e superiore a Euro 25.000.000.

3.3 Durata e termini di realizzazione del Programma di Investimento

1. L'avvio dei lavori⁸ per la realizzazione del Programma di Investimento non può avere luogo prima della presentazione della Domanda di Accesso.
2. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda di Accesso.

⁸ Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

3. Le attività previste per il Programma di Investimento proposto dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Entro tale termine tutte le spese ammissibili devono essere fatturate e pagate dal Soggetto Beneficiario.

3.4 Spese ammissibili

1. Le **spese ammissibili** sono di seguito riportate:

1.1 In relazione agli **Investimenti Produttivi** di cui al punto 3.1., comma 2, lett.a) sono ammissibili:

- a) **macchinari, impianti ed attrezzature varie**, nuovi di fabbrica (ad eccezione del caso di acquisizioni di unità produttive esistenti di cui all'art. 3.1, comma 2, lett. a.5), in linea con i dettami dell'Industria 4.0 e del Green Deal europeo, compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti e servizi, ovvero processi di produzione sostanzialmente migliorati per raggiungere obiettivi di transizione ecologica e digitale. Sono compresi i mezzi mobili targati elettrici, identificabili singolarmente e ad uso esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle Agevolazioni, solo se strettamente funzionali e necessari rispetto al ciclo produttivo. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court, ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa;
- b) **b1- acquisto di suolo aziendale e sua sistemazione**, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva (nel limite del 10% dell'importo complessivo del Programma di investimento);
b2- acquisto o realizzazione di immobili, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva;
b3 -opere murarie e assimilate.
 Le spese di cui alle sottovoci b2-b3 non possono in ogni caso superare complessivamente il limite del 40% dell'investimento ammissibile dell'intero Programma di Investimento (ad eccezione dei progetti di sviluppo di attività turistiche per i quali tale limite è elevato al 70%);
- c) **programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal Programma di Investimento;
- d) **studi di fattibilità, progettazioni ingegneristiche e direzione lavori, relazioni tecnico-estimative e/o perizie asseverate da tecnici iscritti ad Albi**. Le spese di cui alla presente lett. d) non possono in ogni caso superare il **limite del 3%** dell'investimento ammissibile per gli Investimenti produttivi;
- e) spese relative a **consulenze, per le sole PMI**, strettamente connesse al programma di investimenti produttivi e inerenti certificazioni, lay-out produttivi e organizzazione processi produttivi, studi sul processo produttivo e sui prodotti (*shelf-life, packaging, ecodesign, ecc.*).

Le spese di cui alle lettere d) ed e) che precedono sono ammesse **nel limite del 4%** complessivo dell'investimento ammissibile per gli Investimenti Produttivi.

1.2 In relazione ai **Progetti di Innovazione** di cui al punto 3.1, comma 2 lett. b), le spese ammissibili sono riconosciute applicando le Opzioni Semplificate di Costo ("**OSC**") definite dal RDC e sono individuate come di seguito:

- a) **Spese di personale** per come definite al par. 1.5 (41) **del presente Avviso**⁹. Il costo del personale è determinato in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 53(1)(b) e 53 (3)(a) RDC sulla base del metodo adottato con Decreto n. 3147 del 8 marzo 2024 (cfr. Allegato relativo alle Unità di Costo Standard denominato UCS applicabili ;
- b) **costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Programma di Investimento**. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Programma di Investimento, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Programma di Investimento, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) **costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne** Alle normali condizioni di mercato (*arm's length*), nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Programma di Investimento;
- d) **altri costi di esercizio**: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici); e
- e) **spese generali supplementari**, vale a dire i Costi Indiretti come definiti al par. 1.5) del presente Avviso.
2. Le spese di cui al precedente comma 1.2, lettere b), c), d) ed e) sono riconosciute per un importo forfettario fino al 40%, dei Costi diretti ammissibili per il personale in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 56(1) RDC.
3. Le **spese per il personale**, di cui al precedente comma 1.2 lett. a) sono **ammissibili** a condizione che lo stesso **sia operante nelle unità locali ubicate nella Regione**.
4. Fatto salvo quanto in merito alle spese per il personale di cui al precedente comma 4, le spese possono essere **sostenute anche fuori dal territorio della Regione Calabria**, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 63(4) RDC.
5. L'ammissibilità delle spese per consulenza di cui al par. 3.4.1 punto 1.1 lett. e) è subordinata al rispetto cumulativo delle seguenti condizioni:
- la voce di spesa ammissibile corrisponde ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed i servizi da acquisire dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento. Sono ammesse altresì le spese dirette al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni.
 - la natura dei servizi di consulenza non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
 - i fornitori devono aver maturato almeno 3 anni di attività nel settore di consulenza; e

⁹ Costi diretti ammissibili per il personale per come gli stessi sono definiti al par. 1.5 (14) del presente Avviso.

- iv. il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.
- 6. Le spese relative ad attivi immateriali di cui alla lettera c) del precedente comma 1, al fine della loro ammissibilità, si riferiscono a beni che rispettano le seguenti condizioni cumulative:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati Alle normali condizioni di mercato (*arm's length*) da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al Programma di Investimento per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.
- 7. Non sono comunque ammissibili¹⁰:
 - i. le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati (con le eccezioni di cui al punto 3.4., comma 1., lettera a) o non venduti direttamente dal produttore o dal suo rappresentante o rivenditore, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
 - ii. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - iii. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto "chiavi in mano";
 - iv. le spese relative a fornitura di beni e servizi da parte di: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il secondo grado; società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del Soggetto Beneficiario o loro parenti ed affini entro il secondo grado;
 - v. i pagamenti effettuati mediante modalità di pagamento diverse da quelle consentite dalle disposizioni di cui al presente Avviso;
 - vi. i titoli di spesa di importo inferiore a Euro 500,00, IVA esclusa;
 - vii. le spese per smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il Programma di Investimento agevolato;
 - viii. i contributi in natura;
 - ix. le commesse interne di lavorazione; e
 - x. l'IVA, se recuperabile.
- 8. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano le pertinenti norme del Reg. (UE) n. 2021/1060 e le disposizioni di cui al D.P.R. n. 66/2025.
- 9. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
 - a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;

¹⁰ L'elenco riportato non ha carattere di esaustività.

- b. essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
- c. essere effettivamente e strettamente connesse al Programma di Investimento ammesso alle Agevolazioni;
- d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
- e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
- f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g. essere chiaramente imputate al relativo Soggetto Beneficiario;
- h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al Programma di Investimento oggetto delle Agevolazioni. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - i) **tutte le spese devono essere pagate esclusivamente con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle Agevolazioni);**
 - ii) le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento (estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria);
 - iii) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - iv) ai fini della prova del pagamento il Soggetto Beneficiario deve presentare l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
 - v) tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Beneficiario (tenuta di contabilità separata del Programma di Investimento).

3.5 Forma ed intensità delle Agevolazioni

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma del Contributo a Fondo Perduto e del Contributo in Conto Interesse oltre all'eventuale componente d'aiuto derivante dal Finanziamento Agevolato, secondo quanto indicato al successivo punto 2, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente par. 3.1. (*Interventi Ammissibili*), in conformità a quanto previsto dal Regolamento GBER, agli artt. 14, 18 e 25, fermo restando la misura massima degli aiuti di cui al par. 3.5.2 lettera a) e b).
Per gli Investimenti Produttivi, di cui al punto 3.4., paragrafo 1, comma 1.1., si fa riferimento al Regolamento GBER di cui si applicano i seguenti articoli che sono riportati a titolo informativo:

Investimenti Produttivi -Categorie di spese	Rif. Regolamento GBER	Intensità massima in relazione alla dimensione impresa		
		PI	MI	GI
Spese di cui alle lettere a), b1-b2-b3), c) d) del [par. 3.4., paragrafo 1., comma 1.1.]	Art. 14	60%	50%	40%

Spese di cui alle lettere e) del [par. 3.4., paragrafo 1., comma 1.1].	Art. 18	50%	50%	NO
---	---------	-----	-----	----

Per i Progetti di Innovazione, di cui al punto [3.4., paragrafo 1, comma 2], si fa riferimento al Regolamento GBER di cui si applicano i seguenti articoli che sono riportati a titolo informativo:

Art. 25 par. 5 lett. b) e lett. c), par. 6 lett. a) e lett. b)(iv) **nel limite massimo di intensità di aiuto pari a 80%***:

Progetti di Innovazione – Categoria di ricerca	intensità art. 25 par.5(b)(c)	intensità aggiuntiva art. 25 par.6(a)	intensità aggiuntiva art. 25 par.6(b)(iv)
RI	50%	PI=20% MI=10% GI=NO	15%
SS	25%	PI=20% MI=10% GI=NO	15%

Legenda:

RI=Ricerca industriale

SS=Sviluppo sperimentale

PI=piccola impresa

MI=media impresa

GI=grande impresa

***nel caso in cui la sommatoria delle intensità applicabili in relazione ai diversi paragrafi e lettere richiamati dell'art. 25 GBER superi l'80%, l'intensità massima sarà comunque ricondotta all'80% complessivo**

2. Le Agevolazioni previste del presente Avviso, nel rispetto di quanto riportato al comma 1, sono le seguenti:
 - a) Contributo a Fondo Perduto concesso a valere sulle risorse regionali sui costi di ciascun Programma di Investimento agevolabili nella **misura massima del 30 %** e comunque entro i limiti dell'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui è concesso l'aiuto.
 - b) Contributo in Conto Interessi concesso a valere sulle risorse regionali, pari al tasso di interesse del Finanziamento Agevolato calcolato come indicato di seguito, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, di importo, durata e periodo di preammortamento corrispondenti a ciascuna tranche del Finanziamento Agevolato concesso, e **comunque non superiore all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2% massimo sul medesimo piano di ammortamento**, nonché nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite dal Regolamento GBER e successive modificazioni e integrazioni.
 - c) Finanziamento Agevolato, concesso a valere sul Fondo Regionale erogato da CDP per il tramite della relativa Banca Finanziatrice, ad un tasso definito al successivo comma 5); il Finanziamento Agevolato interverrà **nella misura massima del 30% degli investimenti agevolabili** di cui al Programma di

Investimento, fermo restando che **l'importo del Finanziamento, unitamente al Contributo a Fondo Perduto non può essere superiore al 90% delle spese relative al Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni** e, in ogni caso, tale importo, unitamente alla quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario diversi dalle Agevolazioni, non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti relativi al Programma di Investimento di cui alla Domanda di Accesso; a scanso di equivoci, **il tasso di interesse applicabile, così come calcolato ai sensi del successivo comma 5), può includere una eventuale componente di aiuto di stato nei casi in cui risulti inferiore al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai sensi della normativa sugli aiuti di stato.**

3. Il Finanziamento Agevolato di cui al precedente comma 2), lett. c) è concedibile all'impresa in presenza di un **Finanziamento Bancario** associato, a tasso di mercato, di uguale durata e importo, concesso dalla relativa Banca Finanziatrice appartenente all'elenco disponibile sui siti web della Regione Calabria, di Fincalabro S.p.A., dell'ABI e della CDP, **nella misura massima del 30% degli investimenti agevolabili** di cui al Programma di investimento.
4. Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario, perfezionati con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento con la Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto di CDP, hanno una durata compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e massimo di 10 (dieci) anni (incluso il periodo di preammortamento), e indicata dall'Atto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (oltre al preammortamento tecnico necessario per l'allineamento alle suddette scadenze). Gli interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti alle medesime scadenze. La durata del periodo di preammortamento, indicata nell'Atto di Concessione, è commisurata alla durata del programma e comunque non superiore a due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il periodo di preammortamento massimo indicato non ricomprende l'eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30 giugno o 31 dicembre). L'eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al periodo di preammortamento, nel limite della durata massima del Finanziamento.
5. Il tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, come disciplinato dalla Convenzione, per ciascun Finanziamento Agevolato, in applicazione del Decreto Tasso, è determinato come somma:
 - di uno spread pari allo spread massimo su IRS fissato dalla Comunicazione MEF, vigente il giorno antecedente la data di stipula di ciascun Finanziamento Agevolato, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale di ciascun Finanziamento Agevolato;
 - di un "tasso base" da applicare su ciascuna erogazione pari al tasso IRS fissato ai sensi della Comunicazione MEF, vigente il giorno antecedente ciascuna erogazione, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale del piano di rimborso di ciascuna erogazione, rilevato sulla pagina EURLFIXA= del circuito Refinitiv Eikon.
6. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
7. Il Finanziamento, dato dalla somma del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, può essere assistito dalle Garanzie.
8. Il rimborso del Finanziamento avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono

corrisposti alle predette medesime scadenze del Finanziamento.

9. Ai sensi dell'art. 14, comma 14, del Regolamento GBER il Soggetto Beneficiario dell'aiuto concesso ai sensi dello stesso Regolamento GBER deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili (per le spese ricadenti nelle previsioni dello stesso art. 14), o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. A tal fine, si precisa che vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento Bancario. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del Regolamento GBER per quanto riguarda gli aiuti concessi alle GI per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle GI o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

3.6 Cumulo

1. Le Agevolazioni sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari che si configurano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concessi a titolo "*de minimis*", nel rispetto delle intensità e degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento. Le Agevolazioni sono cumulabili, inoltre, con gli aiuti di stato con costi ammissibili non individuabili.
2. Le Agevolazioni sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

3.7 Verifica del principio DNSH

1. Il presente Avviso si ispira al principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale." Sulla base della "Mappatura di correlazione fra investimenti riportati nella Guida operativa per il rispetto del DNSH, "Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2024", degli esiti contenuti nell'allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, "Verifica principio DNSH" settembre 2022 e in base a quanto stabilito dalla Circolare Operativa Principio DNSH del 18 dicembre 2024, l'applicazione del Principio DNSH potrà avvenire attraverso l'adozione delle seguenti prescrizioni riportate:

in relazione all'azione 1.3.1, giudicata compatibile ai sensi degli orientamenti tecnici RRF (Recovery and Resilience Facility) DNSH", di cui alla Comunicazione della Commissione (C/2023/111):

- per quanto attiene all'obiettivo ambientale Mitigazione dei cambiamenti climatici non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra. Per quanto riguarda le start up e l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, attraverso criteri di selezione e opportuni criteri di premialità, si indirizzerà la scelta verso soluzioni il più possibile efficienti dal punto di vista energetico (MTD), a parità di funzioni;
- per quanto attiene all'obiettivo ambientale Adattamento ai cambiamenti climatici l'azione ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo. La prescrizione si applica tenendo conto anche di quanto previsto al paragrafo *Immunizzazione sugli effetti del clima*;
- per quanto attiene all'obiettivo ambientale Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, non ci si attende che la misura nuoccia:
 - al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - o al buono stato ecologico delle acque marine;
- per quanto attiene all'obiettivo ambientali Economia circolare compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, è possibile minimizzare le inefficienze, ad esempio, con un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o con una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l'agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo «prodotto- come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

Inoltre ai sensi del regolamento Tassonomia, l'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di economia circolare, rifiuti e sostanze chimiche, compresi i regolamenti (CE) n.

1013/2006¹¹, (CE) n. 1907/2006¹² e (UE) 2019/1021¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 94/62/CE¹⁴, 2000/53/CE¹⁵, 2006/66/CE¹⁶, 2008/98/CE¹⁷, 2010/75/UE¹⁸, 2011/65/UE¹⁹, 2012/19/UE²⁰, (UE) 2019/883²¹ e (UE) 2019/904²² del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 1999/31/CE del Consiglio²³, il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione²⁴ e le decisioni 2000/532/CE²⁵ e 2014/955/UE²⁶ della Commissione, nonché le comunicazioni della Commissione del 2 dicembre 2015 «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» e del 16 gennaio 2018 «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare»;

- per quanto attiene all'obiettivo ambientale Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle

¹¹ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

¹² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

¹⁴ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

¹⁵ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

¹⁶ Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

¹⁹ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

²⁰ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

²¹ Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

²² Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

²³ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

²⁴ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

²⁵ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

²⁶ Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

emissioni di inquinanti²⁷ nell'aria, nell'acqua o nel suolo. Gli interventi devono avere tra le finalità quella di sostenere la transizione delle imprese verso modelli sostenibili e circolari, agendo sul miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, lo sviluppo di modelli innovativi, nell'ottica del miglioramento delle prestazioni ambientali, oltre a percorsi per l'adozione di sistemi di gestione ambientale. Si attendono pertanto effetti positivi in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali (tra cui il miglioramento dell'efficienza energetica, l'ottimizzazione del sistema di distribuzione, la riduzione dell'uso di sostanze dannose per l'ambiente nei processi produttivi) e di conseguente riduzione della produzione di emissioni inquinanti in atmosfera, nelle acque e nei suoli;

- per quanto attiene all'obiettivo ambientale Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, non ci si attende che la misura:
 - nuoccia in misura significativa alla buona condizione²⁸ e alla resilienza degli ecosistemi;
 - o nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Relativamente alle misure di sostegno alle PMI per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, qualora si verificano potenziali interferenze con i Siti della Rete Natura 2000, si dovranno adottare tutte le misure precauzionali previste dalla normativa, quali la valutazione di incidenza che garantisca la conformità rispetto ai Piani di gestione dei Siti e, ove opportuno, la verifica di conformità rispetto ai Piani dei Parchi, ecc;

- al paragrafo "Orientamenti e indirizzi di carattere trasversale per la sostenibilità" dell'allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, "Verifica principio DNSH" settembre 2022.

In relazione all'azione 1.1.1, giudicata compatibile ai sensi degli orientamenti tecnici RRF (Recovery and Resilience Facility) DNSH", di cui alla Comunicazione della Commissione (C/2023/111),

- per quanto attiene all'obiettivo ambientale "Mitigazione dei cambiamenti climatici", non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra. L'azione può finanziare l'acquisto di nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche. Al fine di evitare eventuali effetti in termini di aumento dei consumi energetici e, di conseguenza, di incremento delle emissioni climalteranti dovranno essere previsti acquisti e procedure per la gestione in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alle attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).

²⁷ Per «inquinante» s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento Tassonomia, per «buona condizione» s'intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse.

- per quanto attiene agli obiettivi ambientali “Adattamento ai cambiamenti climatici”, “Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine” e “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo”, l'azione “contribuisce in modo sostanziale”, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH. Non sono previsti potenziali effetti negativi.
 - per quanto attiene all'obiettivo ambientale “Transizione verso un'economia circolare compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”, non ci si attende che la misura:
 - comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - o comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali²⁹ in qualunque fase del loro ciclo di vita³⁰;
 - o causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare³¹.
- L'Azione 1.1.1, potrebbe portare benefici in termini di diffusione e potenziamento dell'economia circolare derivante dall'implementazione delle traiettorie di sviluppo previste per le Aree di innovazione Ambiente - Economia Circolare e Biodiversità, Smart Manufacturing. Poiché l'Azione prevede finanziamenti per l'acquisto di macchinari e dotazioni tecnologiche è necessario prevedere, in conformità con quanto definito dalla normativa comunitaria e nazionale, acquisti e procedure per la gestione di macchinari e apparecchiature elettriche ed elettroniche in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali, in coerenza con le seguenti disposizioni:
- Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e relativi regolamenti attuativi, tra cui: Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products).
 - Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2).
 - Direttiva 2012/19/EU (WEEE).
- per quanto attiene all'obiettivo ambientale “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”, potenziali effetti positivi indiretti sono connessi con la realizzazione di interventi a sostegno del monitoraggio, della valutazione dello stato e della gestione degli ecosistemi naturali, compresi quelli volti alla verifica delle pressioni sul capitale naturale previsti nell'Area d'innovazione Ambiente - Economia Circolare e Biodiversità per ciò che attiene i potenziali effetti indiretti sulla conservazione e la protezione

²⁹ Sono risorse naturali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo.

³⁰ È possibile minimizzare le inefficienze, ad esempio, con un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o con una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l'agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo «prodotto- come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

³¹ Per maggiori informazioni sull'obiettivo di un'economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia.

della biodiversità. L'azione "contribuisce in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH.

- al paragrafo "Orientamenti e indirizzi di carattere trasversale per la sostenibilità" dell'allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, "Verifica principio DNSH" settembre 2022.

Si applicano, inoltre, in base agli investimenti previsti dall'intervento e nei casi pertinenti le ulteriori prescrizioni previste nelle Schede allegate alla Guida operativa per il rispetto del DNSH, "Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2024".

Nel caso in cui un intervento non rientri tra quelli ricompresi nelle schede o rientri solo in parte, il principio DNSH sarà rispettato qualora³²:

- l'intervento ricada tra le attività elencate nel regolamento delegato 2021/2139 della Commissione Europea, si suggerisce di recepire, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici i requisiti di vaglio tecnico previsti per il "non arrecare danno significativo (DNSH) alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (regolamento delegato 2021/2139 Annex 2) in base alla condizione che l'intervento in funzione del tagging climatico:
 - contribuisce sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici o ambientali (cd. Regime 1);
 - assicura di "non arrecare danno significativo" ad alcuno dei sei obiettivi, pur senza contribuire sostanzialmente a nessuno di essi (cd. Regime 2);
- l'intervento non ricada tra le attività elencate nel regolamento delegato 2021/2139 o siano previsti elementi specifici, bisognerà fare riferimento al quadro normativo comunitario e alle migliori tecnologie applicabili, nonché all'art. 17 del Reg. 2020/852 (c.d. Reg. Tassonomia), che definisce il danno significativo ai sei obiettivi ambientali e va preso come riferimento per garantire che l'attività non rientri in una delle casistiche elencate.

Le disposizioni per il rispetto del principio DNSH si applicano a tutti gli interventi ammissibili del presente Avviso.

Al fine di assicurare che il beneficiario si attenga alle disposizioni per il rispetto del principio DNSH, tra gli allegati dell'avviso, è incluso il modello di autodichiarazione rispetto Principio DNSH.

Le disposizioni per il rispetto del principio DNSH si applicano a tutti gli interventi ammissibili del presente Avviso.

Al fine di assicurare che il beneficiario si attenga alle disposizioni per il rispetto del principio DNSH, tra gli allegati dell'avviso, è incluso il modello di autodichiarazione rispetto Principio DNSH.

³² Cfr. FAQ principio DNSH - <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/il-principio-dnsh.html>

3.8 Immunizzazione sugli effetti del clima

1. L'art. 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050" (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021/2027 (2021/C 373/01). Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del medesimo Regolamento, nella selezione delle operazioni l'Autorità di Gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni. A tal fine l'Avviso agisce in coerenza a tali obiettivi e persegue il principio dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050. Inoltre, i proponenti le operazioni devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come dettagliato operativamente Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021/2027, Comunicazione 2021/ C 373/01" e come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021/2027 DPCoe-MASE-JASPERS del 6/10/2023. Per tale scopo se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti, andranno allegati alla proposta progettuale per investimenti produttivi 1.3.1, secondo lo schema previsto dalla Circolare Operativa per la Verifica Climatica dei progetti Infrastrutturali, il **modulo C "Adattamento Screening"** e qualora necessario il **modulo D "Adattamento analisi dettagliata"** e correlato **Piano adattamento**.
2. In relazione agli esiti della citata valutazione, per la parte a valere sull'Azione 1.1.1 del PR Calabria 2021-2027 non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 73(2)(j) RDC
3. Le disposizioni per dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima si applicano a tutti gli interventi ammissibili del presente Avviso.

4. Procedure

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte:
 - dal Settore 3 Dipartimento Sviluppo Economico (d'ora in avanti, "**il Settore**") che si avvarrà per l'espletamento delle suddette attività di Fincalabra S.p.A., Società in house interamente partecipata dalla Regione Calabria, in qualità di Soggetto Gestore (per le domande presentate a valere sulle risorse FSC 2021/2027)
oppure
 - da Fincalabra S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio (per le domande presentate a valere sulle risorse del PR 2021/2027).

In ogni caso, Fincalabra S.p.A. garantirà, nello svolgimento delle attività di pertinenza, il rispetto delle disposizioni in materia di **prevenzione dei conflitti di interesse**.

2. **L'esame delle domande è effettuato con le modalità valutative a sportello in base all'ordine cronologico di ricevimento.** Le domande saranno valutate e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3 del presente Avviso.
3. L'Amministrazione regionale e Fincalabra S.p.A. non assumono alcuna responsabilità per eventuali disagi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4.2 Modalità di presentazione della Domanda di Accesso

1. Le Domande di Accesso, compilate secondo il Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso e disponibile sul sito dell'Amministrazione regionale www.calabriaeuropa.regione.calabria.it e sul sito di Fincalabra S.p.A. www.fincalabra.it, corredate di tutti gli allegati previsti e unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4. (*Documentazione da allegare alla Domanda di Accesso*), devono essere inviate utilizzando tassativamente la **piattaforma informatica** che sarà resa disponibile ai fini del presente Avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste ed ivi pubblicate.
2. Il Modulo di Domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone³³, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
3. La Domanda di Accesso è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
4. La Domanda di Accesso è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. A tal fine i soggetti proponenti dovranno dichiarare nella Domanda di Accesso di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.

4.3 Termini di presentazione della Domanda di Accesso

1. Le Domande di Accesso e i relativi allegati potranno essere inseriti sulla piattaforma a partire **dalle ore [●] del [●] e fino alla comunicazione di chiusura dello sportello pubblicata da Fincalabra S.p.A. sul proprio sito e sul sito dell'Amministrazione regionale.**
2. **Le Domande di Accesso mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente Avviso e/o non correttamente compilate e/o difformi da quanto indicato, saranno considerate irricevibili.**
3. Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto. Ulteriori domande potranno essere oggetto di valutazione al ricorrere delle seguenti ipotesi alternative:
 - la domanda precedentemente presentata non sia stata ammessa;
 - l'impresa richiedente abbia rinunciato formalmente alla domanda precedentemente presentata, con comunicazione a mezzo pec.

³³ Compresi, quindi, gli Allegati al Modulo di Domanda di cui [all'Allegato 1] al presente Avviso che ne costituiscono parte integrante.

4.4 Documentazione da allegare alla Domanda di Accesso

I richiedenti dovranno presentare, **unitamente alla Domanda di Accesso ed agli allegati che formano parte integrante della stessa e con le modalità previste ai paragrafi 4.2 (Modalità di presentazione della Domanda di Accesso) e 4.3 (Termini di presentazione della Domanda di Accesso) del presente Avviso:**

- a) **il Formulário di cui all'Allegato 2 al presente Avviso**, (in presenza di Progetti di Innovazione è obbligatorio anche l'Allegato 2Bis), ognuno dei quali completo in ciascuna delle sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. La mancata presentazione del formulario di cui all'Allegato 2 e Allegato 2Bis e delle formule in essi contenute determina l'inammissibilità della domanda di contributo;
- b) per i soli Investimenti Produttivi, preventivi di spesa o altra documentazione equivalente. Ove occorre, specificare in preventivo se trattasi di beni o servizi che utilizzano una delle tecnologie indicate al criterio D2.2, ovvero allegare al preventivo una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal fornitore o da tecnico abilitato, iscritto al pertinente Albo professionale che assolva a tale informazione;
- c) per i soli Investimenti Produttivi, anche i seguenti documenti:

- copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il Programma di Investimento produttivo. Costituisce titolo di disponibilità dell'unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
- Dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile di assenso alla realizzazione dell'intervento (solo nel caso in cui il proprietario dell'immobile in cui viene realizzato l'intervento sia diverso dal soggetto che presenta la Domanda di Accesso) Allegato 5;

Nell'ipotesi di realizzazione di nuovi fabbricati produttivi, di ampliamento di fabbricati produttivi preesistenti, o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:

- planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della società;
- computo metrico e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere;
- idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 6, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al Programma di Investimento produttivo;

Nell'ipotesi di acquisto di terreni e/o immobili:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di un immobile esistente, secondo il fac-simile di cui all'Allegato n.7;

- perizia giurata redatta da un tecnico abilitato che attesti, a seconda dei casi: il valore di mercato del suolo e/o il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria; il valore del suolo rispetto al valore dell'immobile acquistato a corpo;
- d)** per i soli Investimenti Produttivi, nel caso di spese ammissibili inerenti consulenze, la dichiarazione del fornitore di servizi di consulenza circa l'esperienza maturata e gli ulteriori limiti e condizioni previsti dal presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice, di cui all'Allegato 4 del presente Avviso;
- e)** (*ove ricorre*) lo studio di fattibilità tecnico-economica e/o progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, di cui al parametro di valutazione B2.1, che siano redatti e sottoscritti da tecnico abilitato, iscritto al pertinente albo professionale, e che abbiano contenuto attinente al Programma di Investimento presentato, ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui parametro di valutazione B2.1, di cui al par. 4.6. (*Criteri di valutazione*);
- f)** (*ove ricorre*) idonea documentazione attestante il possesso del requisito di impresa "resistente alla criminalità organizzata" secondo le previsioni di cui alla Legge regionale n. 51/2023, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui allo stesso criterio;
- g)** Il modello di Sintesi di Delibera allegato alla Convenzione rilasciata dalla relativa Banca Finanziatrice attestante l'adozione della Delibera Banca e che la Valutazione Creditizia ai fini della concedibilità del Finanziamento è stata svolta anche per la quota di Finanziamento Agevolato.
- h)** Autodichiarazione rispetto Principio DNSH (Allegato 3 alla Circolare Operativa per il rispetto del principio del "Non Arrecare Danno Significativo" (DNSH) del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 del 9 luglio 2024). (**allegato 8**)
- i)** Per la fase di screening il potenziale beneficiario dovrà allegare (**allegato 12**) alla proposta il **Modulo C_ Adattamento Screening** (Allegato 4 alla Circolare Operativa per la Verifica climatica dei progetti infrastrutturali del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 del 19 novembre 2024) nell'ambito del quale si dichiarano i livelli di vulnerabilità dell'infrastruttura. Unitamente al modulo citato, va allegata la documentazione probatoria che attesti l'analisi di vulnerabilità effettuata. Se l'esito dello screening evidenzia livelli di vulnerabilità classificati come bassi o insignificanti, l'analisi si conclude con la sola compilazione del Modulo C_ Adattamento Screening e del relativo allegato.
- j)** (*ove ricorre*) Se con l'esito dello screening di cui al punto precedente) si identificano livelli di vulnerabilità media o alta rispetto uno o più pericoli climatici analizzati, è necessario processare il progetto con un'analisi dettagliata del rischio. La fase di analisi dettagliata della verifica della resilienza climatica è necessaria per sviluppare un quadro dei rischi legati al cambiamento climatico, che orienterà la progettazione ad includere misure di adattamento, strutturali e no, atte a ridurre il rischio climatico ad un livello accettabile. Le misure di adattamento adottate saranno delineate in un documento ad hoc contenente un piano di Adattamento al Clima che descrive la loro implementazione e un piano di monitoraggio per assicurare la resilienza dell'infrastruttura agli impatti climatici futuri. Le relative risultanze del piano prodotto saranno riportate **nell'allegato 13 Modulo D_Adattamento Analisi Dettagliata**, da allegare alla domanda ove ricorre (Allegato 5 alla Circolare Operativa per la

Verifica climatica dei progetti infrastrutturali del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 del 19 novembre 2024).

- k)** (ove ricorre) in **allegato 14** sono riepilogate le tematiche indicative relative al **Piano di Adattamento al Clima** riportate nell'Allegato 6 alla Circolare Operativa per la Verifica climatica dei progetti infrastrutturali del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 del 19 novembre 2024), correlate al punto t) precedente. Tale Piano è da allegare alla domanda ove ricorre

4.5 Modalità di valutazione della Domanda di Accesso

1. La durata del processo di valutazione delle Domande di Accesso non si protrarrà oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. Le Domande di Accesso presentate, che devono avere già ottenuto la relativa Delibera CDP e la Delibera Banca relative, rispettivamente, alla concessione del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, saranno esaminate, distintamente per le domande delle PMI a valere su risorse PR 21/27 e per le domande delle GI a valere su risorse FSC 21/27, **in base all'ordine cronologico di ricevimento**, ai fini della Valutazione Agevolativa, nel rispetto dei criteri di valutazione di cui al successivo par. 4.6. (*Criteri di valutazione*), che includerà, tra gli altri, i seguenti elementi: (i) l'inoltro della Domanda di Accesso nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso, la completezza e regolarità della domanda e degli allegati; (ii) il rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1. (*Soggetti Beneficiari*) di cui al presente Avviso; (iii) la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2. (*Requisiti di ammissibilità*) di cui al presente Avviso; (iv) la valutazione di merito di cui al successivo par. 4.6 (*Criteri di valutazione*).
3. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività relative all'istruttoria, si renda necessario acquisire ulteriori informazioni, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Settore (per domande a valere su risorse FSC 21/27) oppure l'Organismo Intermedio (per domande a valere su risorse PR 21/27) può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, ai sensi della L. 241/90, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 10 giorni; nel caso l'impresa non presenti le integrazioni necessarie entro il predetto termine, la relativa Domanda di Accesso sarà valutata esclusivamente sulla base della documentazione presentata.
4. Al termine dell'istruttoria succitata, effettuata dal Settore con il supporto di Fincalabra S.p.A. (nel caso in cui quest'ultima svolge il ruolo di Soggetto Gestore) o direttamente da Fincalabra S.p.A. (nel caso in cui svolge il ruolo di 'Organismo Intermedio) le risultanze sono trasmesse alla Commissione di valutazione all'uopo nominata, per la Valutazione Agevolativa, distintamente per le domande delle PMI a valere su risorse PR 21/27 e per le domande delle GI a valere su risorse FSC 21/27. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione, il Settore, per le domande a valere sulle risorse FSC 2021/2027, o Fincalabra S.p.A., per le domande a valere sulle risorse PR Calabria 2021/2027), trasmette la valutazione di esito positivo provvisorio all'impresa richiedente, riportante l'ammontare delle spese ammesse alle Agevolazioni, l'importo dei contributi, degli eventuali mezzi propri, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, nonché la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento. L'esito negativo dell'istruttoria di merito agevolativo comporta la non approvazione della Domanda di Accesso, comunicata all'impresa

- richiedente ai sensi della L.241/90. L'impresa potrà accedere agli atti entro 5 giorni dalla comunicazione e presentare richiesta riesame entro 5 giorni dall'accesso agli atti, che sarà esaminata e decisa entro 7 giorni dalla richiesta di riesame (dalla Regione – per le risorse FSC 21/27 - o da Fincalabra – per le risorse PR 21/27).
5. L'impresa proponente, ricevuta la valutazione di esito positivo, richiede alla Banca Finanziatrice l'eventuale rimodulazione della Delibera Banca. La Banca Finanziatrice, se necessario, rimodula e rilascia all'impresa proponente una nuova Sintesi di Delibera, inviandone copia a CDP, alla Regione Calabria e a Fincalabra S.p.A. entro 60 giorni dal ricevimento della valutazione di esito positivo.
 6. Fincalabra S.p.A., ricevuta la Sintesi di Delibera aggiornata, trasmette la proposta di concessione definitiva alla Regione Calabria e a CDP al fine dell'assunzione, da parte di quest'ultima della Delibera CDP.
 7. CDP, ricevuta la proposta di concessione, completa della Sintesi di Delibera, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi adotta la Delibera CDP e la trasmette alla Banca Finanziatrice, alla Regione Calabria e a Fincalabra S.p.A..
 8. Preso atto delle delibere di concessione del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, la Regione Calabria su proposta di Fincalabra S.p.A. (nel caso in cui svolge il ruolo di soggetto Gestore) oppure direttamente Fincalabra S.p.A. (nel caso in cui svolge il ruolo di Organismo Intermedio) procede entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione della Delibera CDP trasmessa da CDP secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, ed in caso di esito positivo di tutta la procedura, all'emanazione dell'Atto di Concessione, indicante l'ammontare delle spese ammesse alle Agevolazioni, l'ammontare e la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento, gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario, le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza, nonché il COR e il CUP attribuiti all'operazione. L'Atto di Concessione sarà trasmesso dal Soggetto che lo adotta (Regione o Fincalabra S.p.A.) al Soggetto Beneficiario e, per conoscenza, alla Regione Calabria (oppure a Fincalabra S.p.A. a seconda di chi adotta il provvedimento), a CDP e alla Banca Finanziatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 9. Propedeuticamente all'emanazione dell'Atto di Concessione, Fincalabra S.p.A. procederà a verificare la regolarità del DURC e le informazioni antimafia. In caso di esito negativo di tali verifiche Fincalabra S.p.A. (nel caso in cui svolge il ruolo di Organismo Intermedio) oppure la Regione adotterà l'atto di non ammissione alle Agevolazioni e invierà comunicazione di non ammissione alle Agevolazioni, comunicato ai sensi della L. 241/90.
 10. L'efficacia della Delibera CDP e dell'Atto di Concessione sono condizionate alla stipula del Contratto di Finanziamento tra la Banca Finanziatrice, che agisce per conto proprio e in nome e per conto di CDP, e il Soggetto Beneficiario. La stipula deve intervenire entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione da parte della Banca Finanziatrice dell'Atto di Concessione trasmesso dall'Organismo Intermedio o dalla Regione, pena la decadenza delle Agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del Soggetto Beneficiario o della Banca Finanziatrice, di richiedere alla Regione Calabria (oppure all'Organismo Intermedio) una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. La copia del Contratto di Finanziamento stipulato è trasmessa tempestivamente dalla Banca Finanziatrice a CDP, alla Regione Calabria e all'Organismo Intermedio, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione.
 11. Le Domande di Accesso sono ammesse solo se integralmente coperte dalle disponibilità delle risorse finanziarie.

4.6 Criteri di valutazione

1. I punteggi, ai fini della Valutazione Agevolativa, saranno attribuiti alle Domande di Accesso ritenute ammissibili dal Settore o dall'Organismo Intermedio avvalendosi di una apposita commissione di valutazione (la "**Commissione**"), sulla base dei criteri di seguito indicati:

Criteri di valutazione		Parametro	Punteggio Massimo	
A. Efficacia				
A1	Capacità degli interventi di contribuire al perseguimento dei risultati attesi del Programma e delle finalità dell'Azione specifica e chiara esplicitazione degli obiettivi e delle finalità proposti	A1.1) Capacità del Programma di Investimento di migliorare il posizionamento competitivo dell'impresa attraverso: - l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, nonché negli assetti organizzativi e gestionali - investimenti capaci di ridurre l'impronta ambientale dei processi di produzione Il punteggio è assegnato sulla base delle indicazioni fornite in merito dall'impresa proponente all'interno del formulario, con l'espressione di un giudizio da parte della Commissione di valutazione, con le modalità previste dall'Avviso	15	25
		A1.2) Programma di Investimento ricadente in una delle traiettorie tecnologiche delle aree di innovazione della RIS 3 Calabria 2021-2027 (di cui alla DGR n. 144 del 31/03/2023 e s.m.i.). Il punteggio è assegnato in presenza del requisito (<i>on-off</i>)	10	
		B. Efficienza		
B1	Sostenibilità economica e finanziaria del Programma di Investimento in termini di economicità della proposta (in rapporto all'importo del sostegno, alle attività intraprese e al conseguimento degli obiettivi)	B1.1) Quota di Cofinanziamento privato. Percentuale di agevolazione richiesta inferiore a quella massima concedibile. Vengono attribuiti 2 punti per ogni punto percentuale di contributo a fondo perduto richiesto in meno rispetto a quello massimo concedibile, fino ad un massimo di 10 punti	10	20
B2	Qualità delle soluzioni organizzative e metodologiche individuate per la realizzazione degli interventi connesse al piano di lavoro, alla valutazione dei rischi, alla adeguatezza delle risorse attribuite alle singole componenti progettuali	B2.1) Programmi di Investimento realizzati a partire dai risultati conseguiti da uno o più dei seguenti documenti: - Studio di fattibilità tecnico-economica - Progetti di innovazione e trasferimento tecnologico Il punteggio viene assegnato in presenza di almeno uno dei suddetti documenti, che siano redatti e sottoscritti da tecnico abilitato, iscritto al pertinente albo professionale, e che abbiano contenuto attinente al progetto presentato. Le informazioni relative al soddisfacimento del criterio devono essere documentate, allegando alla Domanda di Accesso lo studio/progetto redatto e sottoscritto per come previsto.	10	

Criteri di valutazione		Parametro	Punteggio Massimo	
C. Utilità				
C1	Ricadute positive in termini occupazionali	C1.1) Capacità del Programma di Investimento di favorire lo sviluppo occupazionale. L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui l'impresa si impegni, all'interno del Modulo di Domanda e del formulario di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Avviso , ad assumere nuovi addetti da impiegare nell'unità operativa oggetto di intervento. I nuovi addetti devono essere incrementali rispetto al numero di addetti dell'impresa al momento della presentazione della Domanda di Accesso. L'incremento occupazionale deve essere garantito per almeno 12 mesi dalla data di completamento (data ultimo titolo di spesa) del Programma di Investimento . Sono assegnati 5 punti per ogni assunzione prevista (fino a un massimo di 20 punti). La comunicazione relativa all'assunzione dei nuovi addetti va trasmessa unitamente alla rendicontazione finale delle spese.	20	30
C2	Grado di innovazione introdotte (in termini di processo, prodotto, assetti organizzativi e gestionali)	C2.1) Grado di rilevanza e potenziale innovativo del progetto presentato, in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto/processo) per l'impresa proponente. Il punteggio è assegnato sulla base delle indicazioni fornite in merito dall'impresa proponente all'interno del formulario, con l'espressione di un giudizio da parte della Commissione di valutazione, con le modalità previste dal presente Avviso	10	
D. Sostenibilità				
D1	Adeguatezza del rapporto fra i costi da sostenere per l'attuazione dell'investimento	D1.1) Rapporto tra costi del progetto riferiti a "Progetti di Innovazione" (di cui al par. 3.4.1, punto 1.2) e costi del progetto riferiti ad "Investimenti Produttivi" (di cui al par. 3.4.1, punto 1.1) Il punteggio sarà attribuito come segue: se R è inferiore o pari a 0,3 = punti 10 se R è superiore a 0,3 e inferiore o pari a 0,4 = punti 5 se R è superiore a 0,4 e inferiore o pari a 0,5 = punti 0	10	25
D2	Contributo alla transizione ecologica e digitale	D2.1) Presenza nel Programma di Investimento di soluzioni per la transizione ecologica. Sarà valutata la presenza delle seguenti tipologie di interventi: • realizzazione di prodotti e/o servizi improntati sull'eco-design e sulla sostenibilità • strumenti e soluzioni per la realizzazione di prodotti e/o servizi a basso impatto ambientale • realizzazione di attività di sviluppo e prototipazione sperimentale, finalizzate all'ecodesign dei prodotti e al recupero, riuso, riciclo di prodotti Il punteggio è assegnato, in modalità on-off, in presenza delle relative indicazioni, fornite dall'impresa proponente, all'interno del formulario	7,5	

Criteri di valutazione		Parametro	Punteggio Massimo	
		D2.2) Presenza nel Programma di Investimento di soluzioni per la transizione digitale. Sarà valutata la presenza nel Programma di Investimento di interventi e soluzioni tecnologico-digitali innovative, che utilizzano una o più delle seguenti tecnologie. • Artificial intelligence, Big Data and analytics • Internet of Things ("IoT") • Cloud Computing • Autonomous Robotics • Immersive technologies (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) • Simulation e sistemi cyber-fisici • System Integration • Cybersecurity Il punteggio è assegnato, in modalità on-off, in presenza delle relative indicazioni, fornite dall'impresa proponente, all'interno del formulario e rilevabile nel preventivo del fornitore o in una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal fornitore o da tecnico abilitato, iscritto al pertinente Albo professionale che assolve a tale informazione	7,5	
Totale complessivo			100	

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute finanziabili le Domande di Accesso che, a seguito della Valutazione Agevolativa effettuata in ordine cronologico di presentazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti, fino al completo assorbimento delle risorse disponibili.
- Nel caso di imprese ricadenti nella definizione di "resistenti alla criminalità organizzata" secondo le previsioni di cui alla Legge regionale n. 51/2023, alle stesse è attribuito il punteggio aggiuntivo calcolato nella misura del 10% del totale complessivo conseguito nella Valutazione Agevolativa (criteri da A a D). Tale punteggio aggiuntivo non contribuisce ai fini del raggiungimento del punteggio minimo di 60 punti.
- In tutti i casi in cui il punteggio non è attribuito sulla base di un parametro quantitativo, oggettivamente definito per come descritto alla tabella di cui al punto 1 precedente, ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione sarà attribuito un giudizio sintetico scelto tra 7 giudizi predeterminati³⁴ secondo la seguente tabella:

³⁴ Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione di valutazione, ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato o non valutabile	0/6
Insufficiente	1/6
Mediocre	2/6
Sufficiente	3/6
Buono	4/6
Discreto	5/6
Ottimo	6/6

5. La Regione e Fincalabra S.p.A. individuano di comune accordo una Commissione di valutazione. La Commissione è nominata entro 30 giorni dalla data di trasmissione delle Domande di Accesso con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, ed è composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed almeno uno dei componenti è indicato da Fincalabra S.p.A.. La Commissione trasmette, entro 3 giorni dalla conclusione dei lavori, distintamente per le domande delle PMI a valere su risorse PR 21/27 e per le domande delle GI a valere su risorse FSC 21/27, gli esiti della valutazione al Settore oppure a Fincalabra S.p.A. nel caso in cui essa svolge il ruolo di Organismo intermedio, per gli adempimenti conseguenti secondo le procedure prevista dal par. 4.5. (*Modalità di valutazione della Domanda di Accesso*) che precede, ivi inclusa la comunicazione ai richiedenti degli esiti della valutazione e la relativa pubblicazione sui siti istituzionali.

4.7 Modalità di erogazione del contributo finanziario di cui allo Strumento Agevolativo e relativa documentazione giustificativa

1. Le Agevolazioni nella forma del Contributo a Fondo Perduto e del Contributo in Conto Interessi sono erogate sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Il Contributo a Fondo Perduto è erogato in più quote, di cui l'ultima a saldo, come per il Finanziamento, a stato di avanzamento lavori ("**SAL**"), in relazione alla realizzazione dei singoli Programma di Investimento, a fronte di titoli di spesa quietanzati. Gli stati di avanzamento iniziale e intermedi, nel numero massimo di tre, non potranno essere di importo inferiore al 30% dell'investimento approvato. Qualora l'investimento approvato sia superiore all'importo massimo dei costi ammissibili, la percentuale di avanzamento deve essere calcolata sull'intero investimento approvato, fermo restando che la quota di contributo sarà liquidata

frazione. Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione di valutazione per ciascun criterio sarà quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per l'indicatore ($P_a = p_{max} \cdot C$; dove P_a è il punteggio attribuito, p_{max} il punteggio massimo attribuibile e C è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso da ogni membro della Commissione di valutazione secondo le modalità sopra esposte). Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione di valutazione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media $((P_{a1} + P_{a2} + P_{a3} + \dots + P_{an})/n)$ dove P_{a1} , P_{a2} , P_{a3} , ..., P_{an} sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione di valutazione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione di valutazione secondo le modalità sopra esposte. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

sull'Investimento agevolato. L'erogazione finale, a titolo di saldo, non potrà essere di importo inferiore al 10% dell'Investimento agevolato.

3. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle Agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
4. La prima erogazione del Finanziamento può avvenire, anche in anticipazione, nel limite del 30%, su richiesta del Soggetto Beneficiario entro il limite dei 90 giorni dalla data di trasmissione dell'Atto di Concessione. A tal fine, per la prima erogazione del Finanziamento, devono essere presentate idonee garanzie, alla Banca Finanziatrice, sulla base delle valutazioni della Banca Finanziatrice. La eventuale richiesta di anticipazione dovrà essere effettuata dal Soggetto Beneficiario direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne darà comunicazione alla Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.; l'erogazione dell'eventuale anticipazione del Finanziamento (sia della quota agevolata che della quota bancaria) verrà effettuata dalla Banca Finanziatrice, che vi provvede entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte di Fincalabra S.p.A. dell'esito positivo delle verifiche di competenza effettuate (ivi inclusi gli accertamenti "antimafia" e "Durc").
5. Con riferimento alla richiesta di erogazione del saldo, che deve essere trasmessa dal Soggetto Beneficiario entro 60 giorni dall'ultimazione del Programma di Investimento, e comunque entro e non oltre il 31.12.2027, la Regione (o Fincalabra S.p.A. nel caso in cui svolge il ruolo di Organismo intermedio), verificata la completezza e la pertinenza al Programma di Investimento approvato, della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, procede all'erogazione dell'ultima quota di contributo a titolo di saldo.
6. L'erogazione del Contributo in Conto Interessi avverrà in favore del Soggetto Beneficiario secondo le modalità previste dal presente Avviso. La Regione (o Fincalabra S.p.A. nel caso in cui svolge il ruolo di Organismo intermedio) procederà, nei 30 (trenta) giorni successivi all'erogazione della quota di finanziamento, al versamento del Contributo in Conto Interessi in esame (sul conto corrente vincolato acceso presso la Banca Finanziatrice). Il contributo in conto interessi è erogato in maniera anticipata (previa attualizzazione) ed è calcolata sulla sola quota di finanziamento erogato.
7. La richiesta di erogazione, fatta eccezione per l'eventuale richiesta di erogazione in anticipazione del Finanziamento, dovrà essere effettuata dal Soggetto Beneficiario direttamente alla Regione Calabria e all'Organismo Intermedio, e per conoscenza alla Banca Finanziatrice e CDP; l'erogazione delle quote del Finanziamento (sia della quota agevolata che della quota bancaria) verrà effettuata dalla Banca Finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione (o di Fincalabra S.p.A. nel caso in cui svolge il ruolo di Organismo intermedio) dell'esito positivo delle verifiche effettuate e previa messa a disposizione alla Banca Finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del Finanziamento Agevolato.
8. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione a SAL è la seguente:
 - a) richiesta di **pagamento acconto**, secondo il format di cui all'Allegato 9 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura [inserire la dicitura:

*“Documento contabile finanziato a valere sul _____
ammesso per l'importo di euro _____”];*

- c) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - d) ulteriore documentazione indicata nel modello di richiesta acconto di cui all'Allegato 9.
9. La documentazione da presentare per la richiesta di **erogazione a saldo** è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo, secondo il format di cui all'Allegato 10 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura [inserire la dicitura: *“Documento contabile finanziato a valere sul _____ ammesso per l'importo di euro _____”];*
 - c) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - d) relazione finale sulle attività svolte redatta e sottoscritta dal Soggetto Beneficiario;
 - e) (ove ricorre) Documentazione che dimostra l'assunzione di unità lavorative aggiuntive di cui al parametro di valutazione C1.1 nei termini previsti dall'Avviso;
 - f) documentazione su rispetto DNSH;
 - g) (ove ricorre) documentazione su rispetto immunizzazione degli effetti del clima;
 - h) per le spese inerenti progetti di Innovazione: richiesta di erogazione del saldo secondo format Allegato 10A completa di allegati 10.1 e 10.2 e degli ulteriori allegati in essi previsti;
 - i) ogni ulteriore documentazione prevista nel Contratto di Finanziamento e nella richiesta del saldo di cui all'Allegato 10 al presente Avviso.

5. Obblighi del Soggetto Beneficiario, controlli e revoche

5.1 Obblighi del Soggetto Beneficiario

- 1. Il Soggetto Beneficiario è obbligato a:
 - a) realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel Programma di Investimento approvato e, comunque, nella misura minima del 75% dell'investimento ammesso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - b) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai “Fondi strutturali e di investimento europei” (nel seguito, i “**Fondi SIE**”);
 - c) realizzare l'intervento entro i termini previsti dal Programma di Investimento approvato;
 - d) assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
 - e) (ove ricorre) assumere le risorse lavorative da impiegare nell'unità operativa oggetto di intervento, per come dichiarato sulla Domanda di Accesso, dandone dimostrazione all'Amministrazione regionale

anche tramite Fincalabro S.p.A. nei termini fissati dal presente Avviso, garantendo che i nuovi addetti siano incrementali rispetto al numero di addetti dell'impresa al momento della presentazione della Domanda di Accesso e che l'incremento occupazionale sia mantenuto almeno 12 mesi dalla data di assunzione dei nuovi addetti;

- f) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della Domanda di Accesso e il termine previsto per la conclusione del Programma di Investimento così come lo stesso è individuato all'articolo 3.3. comma 3 del presente Avviso;
- g) formalizzare le richieste di erogazione del contributo entro i termini e secondo le modalità previste dal presente Avviso;
- h) rispettare le disposizioni di cui al punto 1.a) lettera i dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria anche tramite Fincalabro S.p.A. a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Investimento assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- i) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al Soggetto Beneficiario;
- j) conservare tutti i documenti relativi al Programma di Investimento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- k) mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al Soggetto Beneficiario;
- l) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- m) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria anche tramite Fincalabro S.p.A., i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione regionale;
- n) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro i termini temporali previsti dall'Art. 82 par. 1 del Reg. 2021/1060;
- o) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della "Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale", almeno il personale autorizzato dell'Autorità

- di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- p) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
 - q) richiedere alla Regione Calabria anche tramite Fincalabra S.p.A. l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte al par. 5.3 (*Variazioni*) del presente Avviso;
 - r) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria anche tramite Fincalabra S.p.A. a tal fine;
 - s) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati o delegati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.1. (*Soggetti Beneficiari*), entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - t) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
 - u) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'art. 50 del Reg. (Ue) n. 2021/1060;
 - v) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
 - w) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - x) rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.6. (*Cumulo*);
 - y) rispettare le disposizioni in materia di delocalizzazione di cui al par. 16 dell'Art. 14 del Regolamento GBER;
 - z) mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo di cui al comma 1 del par. 2.2. (*Requisiti di ammissibilità*);
 - aa) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 65 del Reg. 2021/1060. Il vincolo di cui all'Art. 65 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni per le PMI;
 - bb) garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso;
 - cc) ove sia richiesto dalla Regione Calabria anche tramite Fincalabra S.p.A., fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
 - dd) adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del Programma di Investimento, che verranno fornite dalla Regione Calabria anche tramite Fincalabra S.p.A.;
 - ee) ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - ff) ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il Programma di Investimento [cofinanziato];

- gg) assicurare la coerenza del Programma di Investimento con il principio “*Do not Significant Harm – DNSH*” di cui alla Metodologia e Criteri di selezione delle Operazioni” del PR FESR 2021-27 e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a trasmettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del Programma di Investimento, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall’Amministrazione, in coerenza con la guida operativa al rispetto del DNSH reperibile al seguente link:
<https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>
- hh) dare garanzia dell’immunizzazione degli effetti del clima, così come previsto dagli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 21/27, Comunicazione 2021/C373/01” e così come indicato nella Nota metodologica indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021/2027 Dipcoe-MASE-Jaspers del 06/10/2023 e riportato in Avviso;

5.2 Controlli

1. La Regione Calabria, anche attraverso Fincalabra S.p.A., si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario.
4. Il Soggetto Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo entro i termini temporali secondo quanto in merito disposto al par. 5.1 (*Obblighi del Soggetto Beneficiario*) che precede.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Calabria, anche attraverso Fincalabra S.p.A., procederà alla revoca totale del Contributo a Fondo Perduto e del Contributo in Conto Interessi e al recupero delle eventuali somme già erogate.

5.3 Variazioni

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del Programma di Investimento, il Soggetto Beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, secondo quanto riportato di seguito.
2. Il Soggetto Beneficiario può procedere autonomamente ad effettuare delle variazioni di Programma di Investimento, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni:

- riguardino una rimodulazione del budget preventivo del Programma di Investimento tra le varie categorie di costo entro un limite del 20%;
 - attengano a variazioni degli importi, sia in diminuzione che in aumento, e/o delle caratteristiche tecniche di singoli beni previsti dal Programma di Investimento approvato; e
 - non pregiudichino le condizioni di ammissibilità e valutazione previste dal presente Avviso e non modifichino gli obiettivi del Programma di Investimento.
3. Le variazioni di Programma di Investimento che non rispettino le condizioni sopra riportate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale, anche attraverso Fincalabra S.p.A.. L'Amministrazione regionale, anche attraverso Fincalabra S.p.A., potrà autorizzare una proroga di 6 mesi per la conclusione del Programma di Investimento, a seguito di preventiva richiesta motivata del Soggetto Beneficiario, presentata almeno 60 giorni prima del termine di conclusione delle attività di cui all'Articolo 3.3., paragrafo 3 del presente Avviso.
 4. In conformità con quanto disposto al precedente comma 1, il Soggetto Beneficiario inoltra a Fincalabra S.p.A. l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche.
 5. La Regione Calabria, attraverso Fincalabra S.p.A., valuterà la variazione richiesta e il rispetto della norma applicabile.
 6. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Soggetto Beneficiario.
 7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente paragrafo, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'operazione i) la difformità totale o parziale rispetto ai contenuti dell'operazione ammessa al sostegno del Programma di Investimento, ii) la parziale attuazione dell'operazione, iii) la non corretta rendicontazione finale.
 8. Nei casi di cui al comma precedente la Regione Calabria, anche attraverso Fincalabra S.p.A., previo contraddittorio con il Soggetto Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo a Fondo Perduto e del Contributo in Conto Interessi.
 9. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione Calabria, anche attraverso Fincalabra S.p.A., con l'Atto di Revoca parziale è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
 10. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario.
 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 si applicano anche ai casi di rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale sulla scorta delle disposizioni di cui al successivo par. 5.5. (*Revoca delle Agevolazioni*).

5.4 Cause di decadenza

Il Soggetto Beneficiario decade dal beneficio delle Agevolazioni concesse, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:

- a) Agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della Domanda di Accesso;
- c) presentazione di più di una Domanda di Accesso a valere sul presente Avviso.

5.5 Revoca delle Agevolazioni

1. Sono motivi di revoca totale delle Agevolazioni:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissione ove avvenga entro la data di erogazione dell'aiuto;
 - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera c);
 - c) l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi), per effetto del comportamento fraudolento del Soggetto Beneficiario;
 - d) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - e) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Soggetto Beneficiario e non sanabili;
 - f) l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - g) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 5.1 (*Obblighi del Soggetto Beneficiario*) qui non espressamente richiamati e gli altri casi previsti dalle norme vigenti.
2. L'Atto di Revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, o di Fincalabra Sp.A. quando svolge il ruolo di Organismo Intermedio, il diritto ad esigere immediato recupero del Contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, calcolato dal momento dell'erogazione.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Calabria, anche attraverso Fincalabra S.p.A., in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione regionale, anche attraverso Fincalabra S.p.A., scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.

5. L'Amministrazione Regionale, anche attraverso Fincalabra S.p.A., esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. L'Amministrazione Regionale, anche attraverso Fincalabra S.p.A., qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Beneficiario.
7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale, anche attraverso Fincalabra S.p.A., ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e all'emissione dell'Atto di Revoca e al relativo recupero delle somme.
8. Decorso sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione regionale, anche attraverso Fincalabra S.p.A., provvederà ad informare la struttura regionale (o dell'Organismo Intermedio) competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
9. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

5.6 Rinuncia al contributo

I Soggetti Beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione a Fincalabra S.p.A., che comunicherà, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste in capo allo stesso, i dati necessari al dipartimento regionale competente.

6. Disposizioni finali

6.1 Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Soggetto Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto indicato dagli articoli 46-48 e dall'Allegato X del regolamento 2021/1060.
2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PR FESR – FSE Calabria 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Calabria. In particolare, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PR FESR – FSE Calabria 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso dello Stato italiano e della Regione Calabria – Azione 1.1.1 e 1.3.1.

3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Calabria e con Fincalabra S.p.A., compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

6.2 Trattamento dei dati personali

1. INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Regione Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2. Titolare del trattamento

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. C.F./P.IVA 02205340793 - presidente@pec.regione.calabria.it

Responsabile esterno dei dati per la procedura è Fincalabra S.p.A.: fincalabra@pec.it

3. Responsabile della protezione dei dati ("RDP")

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 178 del 4 novembre 2021.

E' possibile rivolgersi al RDP per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria – Cittadella Regionale – Viale Europa, località Germaneto 88100 – Catanzaro- alla c.a. del Responsabile della protezione dei Dati
- a mezzo PEC: rdo@pec.regione.calabria.it;

4. Finalità del Trattamento Base giuridica del Trattamento

- Dati personali

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:

A) Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679).

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione al presente Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione al presente Avviso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di esecuzione della Commissione Europea connessi al ciclo di programmazione 2021-2027, dalla normativa in materia di appalti, aiuti di stato e contrattualistica pubblica. Inoltre i dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni

ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario), per l'elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, ecc..

B) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai fini dell'operazione (compresi i controlli di primo livello, il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, audit di secondo livello sulla spesa certificata, erogazione dei pagamenti, pareri di coerenza programmatica, gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali, ad es. SIURP, e nazionali, controlli di primo livello, desk e in loco, sulla spesa da esporre nelle Domande di pagamento ex art. 125 del regolamento UE n.1303/2013, elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, quali ad esempio sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento finanziario, alimentazione delle verifiche condotte sul Registro nazionale aiuti ove ricorre, elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, elaborazioni di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, erogazione dei pagamenti relativi ad operazioni finanziate e relativa trasmissione degli ordinativi informatici al Tesoriere regionale e al sistema governativo SIOPE+, trattamento dei dati che confluiscono su COEC, SISGAP, PCC, certificazione alla Commissione Europea della spesa relativa alle risorse POR, invio delle domande di pagamento alla Commissione Europea, ecc.);

C) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali.

- Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati.

Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

5. Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un mancato conferimento.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può

comportare l'irricevibilità o inammissibilità della Domanda di Accesso ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabile, tra cui a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Soggetto Beneficiario alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del contributo.

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai Soggetti Beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Nell'ambito delle misure antifrode di cui all'art. 125, paragrafo 4, lett. c) Reg. UE n. 1303/2013, i dati potranno essere comunicati alla Commissione Europea – in qualità di autonomo titolare – e potranno essere oggetto di trattamento, unitamente ai dati acquisiti da banche dati esterne utili per individuare gli indicatori di rischio ed attraverso l'utilizzo di appositi sistemi messi a disposizione dalla stessa Commissione Europea (Arachne), per le verifiche di gestione ed, in particolare, ai fini della valutazione del rischio di frode sui progetti, sui contratti, sui contraenti e sui beneficiari. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati effettuato attraverso i sistemi della Commissione Europea (Arachne) sono disponibili sul sito <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&PageId=3587&Id.it>

7. Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni nel caso di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, ovvero cinque anni a partire dall'Atto di Concessione, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma anonima e aggregata, per fini di studio o statistici.

8. Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

10. Diritti dell'interessati

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, ivi incluso il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- i. revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a un'autorità di controllo eventualmente competente.

11. Per informazioni e/o per esercitare i diritti di cui alla normativa che precede, inviare richiesta scritta a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane - a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria – Cittadella Regionale – Viale Europa, località Germaneto 88100 – Catanzaro- ovvero all'indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it

6.3 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è [●], funzionario del Dipartimento Sviluppo economico, email: [\[●\]@regione.calabria.it](mailto:[●]@regione.calabria.it)
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, mediante richiesta scritta motivata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: fincalabra@pec.it

6.4 Forme di tutela giurisdizionale

Avverso il presente Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

6.5 Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare [●], funzionario del Dipartimento Sviluppo economico: [●][@regione.calabria.it](mailto:regione.calabria.it)
2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza del presente Avviso.

6.6 Rinvio

Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al par. 1.4. (*Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso*), nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale comunque applicabile.

6.7 Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, prima della pubblicazione dell'Atto di Concessione di cui al par. 4.5. (*Modalità di valutazione della Domanda di Accesso*) che precede, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Calabria.
2. La presentazione della Domanda di Accesso comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso.